**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VALLELONGA (VV)**
**Corso Umberto I N. 158 – 89821 VALLELONGA (VV) - Tel: 096376000 CODICE MECCANOGRAFICO VVIC83500G**
CODICE FISCALE 03321800793 Cod. Univoco UF7LV9 E-mail: vvic83500g@istruzione.it Posta certificata: vvic83500g@pec.istruzione.it Sito Web: www.icvallelonga.edu.it

# Circolare n. 46

A tutti i docenti a Tempo Determinato
Incaricati di supplenza al 30.06.2026 e 31.08.2026

OGGETTO: **Comunicazione liquidazione delle ferie in base all'applicazione dell'art. 5 comma 8 D.L. n. 95/2012 e dell'art. 1 commi 54 e 55 della Legge n. 228/2012 (legge di Stabilità 2013) e Circolare MEF – RGS n. 72696 del 04.09.2013.**

**VISTO** il Calendario Scolastico Regionale per la Calabria per l'a.s. 2025/26 - *decreto n. 36 del 05.05.2025* che prevede le seguenti festività nazionali:

a) 1 novembre, festa di Tutti i Santi;
b) 8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione;
c) 25 dicembre, festa di Natale;
d) 26 dicembre, festa di Santo Stefano;
e) 1 gennaio, Capodanno;
f) 6 gennaio, Epifania;
g) Il giorno di lunedì dopo Pasqua;
h) 25 Aprile, Anniversario della Liberazione;
i) 1 Maggio, Festa del Lavoro;
j) 2 Giugno, Festa Nazionale della Repubblica;
k) festa del Santo Patrono;

- l'inizio delle lezioni il 16 settembre 2025 e il termine il 8 giugno 2026 per le scuole primarie e secondarie;
- il termine 30 giugno 2026 per le scuole dell'infanzia;

le attività didattiche, oltre che nei giorni riconosciuti come festività nazionali sopra-indicati, non si effettueranno nei seguenti giorni

- *vacanze natalizie dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026,*
- *vacanze pasquali dal 02 al 07 aprile 2026.*
- *sabato 2 maggio 2026 - interfestivo*

**VISTO** che il Consiglio di Istituto ha deliberato motivatamente di sospendere le lezioni giorno 22/12/2025: con il recupero in altra data;

**VISTO** il D.L n. 95/2012 che all'art. 5 comma 8 stabilisce *"le ferie spettanti al personale … delle amministrazioni pubbliche… sono obbligatoriamente fruite … e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici… Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto* (7 luglio 2012)*";* e che alla fine è aggiunto il seguente periodo "*Il presente comma non si applica* (dal 1 gennaio 2013) *al personale docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario supplente breve*

*e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie*";

**CONSIDERATO** che a partire dal 7 luglio 2012 vige il divieto di monetizzazione delle ferie spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche, e, dal 1 gennaio 2013 la Legge di Stabilità 2013 introduce una deroga a tale principio generale (divieto di monetizzazione) per il personale docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettati e quelli in cui è consentito al personale di fruirle (periodi di sospensioni delle attività didattiche);

**VISTA** la nota prot. n. 72696 del 4 settembre 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con la quale si forniscono chiarimenti in ordine all'applicazione degli art. 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012 , n. 95 e art. 1, commi 54 – 55 – 56 della legge n. 228/2012 e in modo particolare chiarisce che "*a nulla rileva …, ai fini della "monetizzazione" se il dipendente abbia o meno richiesto le ferie, bensì si dovrà tener unicamente conto della mera astratta facoltà di fruirle… Ne consegue che … a partire dal 1° gennaio 2013, sarà consentito la monetizzazione delle ferie in favore del personale docente a tempo determinato nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensioni delle lezioni compresi nel periodo contrattuale*"

**VISTO** il C.C.N.L. vigente;

**COMUNICA**

- ✓ ai sensi dell'art. 5 comma 8 D.L. 95/2012;
- ✓ ai sensi dell'art. 1 commi 54 e 55 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità);
- ✓ ai sensi della Circolare MEF – RGS Prot. n. 72696 del 04.09.2013

**che per il personale docente in indirizzo non si procederà alla liquidazione del compenso sostitutivo per ferie, relativamente ai giorni rimanenti oltre quelli fruiti durante il periodo di sospensione delle attività didattiche.**

Qualora la durata del contratto non consenta la fruizione delle ferie, il lavoratore ha diritto a una indennità economica da calcolarsi sulla base della differenza tra i giorni maturati e quelli teoricamente fruibili. Tale differenza, una volta decurtata dei giorni eventualmente goduti, indica il numero di giornate da monetizzare.

Alla luce di quanto finora detto, si invita, pertanto, il personale a tempo determinato **a fruire delle ferie maturate, in particolar modo, nei periodi di sospensione delle lezioni** (vacanze natalizie, vacanze pasquali, ponti e festività, periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno in assenza di attività didattiche programmate) e si sottolinea che detto personale, in mancanza di formale richiesta volontaria di fruizione delle ferie perderà il diritto all'indennità sostitutiva.

I docenti incaricati annuali, saranno invitati a produrre domanda di ferie (calcolate tenendo conto della durata dell'incarico), secondo le indicazioni della segreteria, che fornirà per ognuno il riepilogo delle ferie maturate, le giornate di ferie usufruite, i periodi di sospensione delle attività didattiche.
I docenti della scuola dell'infanzia impegnati fin al 30 giugno 2026, dovranno collocare i giorni di ferie, rispettando le necessità didattiche, nel mese di giugno, concordandoli con i Responsabili di plesso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
*Prof. Rocco Olivadese*
Firmato da:
OLIVADESE ROCCO
17/11/2025 16:19:06